



SENTENZA A SEGUITO DI DIBATTIMENTO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Monocratico del Tribunale di Lecco dr. Enrico Manzi ha pronunciato
la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

CONTRO

I. Nato in _____ il _____ - elett.dom. presso
il difensore di fiducia Avv. Federica GALBIATI, via Manzoni n. 37 - Monza
LIBERO ASSENTE CONTINUARE
~~_____~~
ASSISTITO E DIFESO DALL'AVV. Avv. Federica GALBIATI, via Manzoni
n. 37 - Monza

IMPUTATO

1. Del reato p. e p. dall'art. 22- 12° c. D.Lgs. 286/98 perché, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, occupava alle proprie dipendenze K _____ e _____ lavoratori di nazionalità egiziana privi del permesso di soggiorno.
Accertato in _____ il _____
2. Del reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2 c.p. - 12 comma 5 D. Lgs. 286/98 perché, nelle qualità indicate al capo che precede, al fine di commettere il reato ivi descritto, occupando alle proprie dipendenze i lavoratori extracomunitari di cui al capo 1, al fine di procurarsi l'ingiusto profitto consistente nello sfruttamento delle prestazioni d'opera senza alcun aggravio di costi per l'impresa, favoriva la permanenza sul territorio nazionale di _____
e A _____ lavoratori di nazionalità egiziana privi del permesso di soggiorno, e pertanto non in regola con le norme interne sull'immigrazione.
Accertato in _____ il _____

Sent. N. 167

Reg. Gen. 178/13

R.N.R. 3635/10

R.Es. _____

Proc. Rep. LECCO

Camp.penale

N. _____

Redatta scheda

il _____

SENTENZA

in data 17 FEB. 2015

depositata in cancelleria

il 23 FEB. 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Narcisa Ferraro

Conclusioni delle parti :

il P.M.: V.P.O. BASSI : mesi sei di reclusione ed € 20.300 di multa, concesse le generiche e applicata la continuazione

Il difensore dell'imputato : assoluzione quantomeno ex art. 530/2 c.p.p. perché il fatto non sussiste o non costituisce reato; in subordine minimo pena, attenuanti generiche, benefici di legge.

Il Giudice
Dott. Enrico Manzi



Tribunale di Lecco

§§§

MOTIVAZIONE

1. Svolgimento del processo

Il Pubblico Ministero ha promosso l'azione penale contro
disponendo il rinvio a giudizio con citazione diretta.

Sulle conclusioni delle parti il processo è stato definito con la lettura del dispositivo e la riserva dei motivi ai sensi dell'art. 544.2 cod. proc. pen.

Si espongono nel paragrafo seguente le ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione.

2. Motivi della decisione

Dalla istruttoria dibattimentale è emerso quanto segue:

1. Il teste *ispettore del lavoro*, ha riferito che in data *1* alle *9.00/9.30*, durante un controllo in un cantiere edile di *venivano* identificati due operai, addetti alla costruzione di un ponteggio, privi di documenti; dai successivi accertamenti era emerso che i due lavoravano per la impresa individuale dell'imputato;
2. Il teste ha poi precisato che era il primo giorno di lavoro e che non erano stati effettuati accertamenti sulle loro condizioni di vita e di lavoro (stipendio, alloggio ecc...)
3. La teste *i* ha confermato la circostanza, in qualità di appaltante, precisando che la ditta *era la subappaltatrice per il ponteggio;*
4. Il teste *infine, compagno di lavoro dei due "clandestini",* ma perfettamente i regola con le norme sul soggiorno degli stranieri, ha ammesso che quel giorno qualcuno aveva telefonato alla squadra di lavoro per il ponteggio di dire a quelli che non avevano documenti di andarsene dal cantiere.

§§§

Così ricostruiti i fatti, non vi è dubbio che il giorno del sopralluogo degli ispettori sul cantiere ove era presente la ditta dell'imputato vi erano due persone senza permesso di soggiorno, probabilmente assunte per lavorare sul ponteggio del cantiere.

Detto questo si osserva che:

- a. Il reato contestato al capo 1 punisce chiunque "occupi" cittadini stranieri privi del permesso di soggiorno: occorre pertanto che la attività di lavoro sia effettiva e concretamente svolta, non essendo sufficiente per realizzare il reato la semplice



Tribunale di Lecco

- “assunzione” (data anche la difficoltà di provare l'esistenza di un “negoziò” giuridico, quello fra datore di lavoro e straniero; per sua natura clandestino);
- b. L'intervento degli ispettori è avvenuto al mattino del primo giorno di lavoro, quando la attività era appena iniziata;
 - c. È possibile, ma non è certo, che i due stranieri avessero già iniziato la lavorare (è anzi presumibile che fossero in quel luogo solo per essere “messi alla prova”, trattandosi di lavoratori in nero)
 - d. I due lavoratori non sono stati visti al teste → nell'atto di prestare la loro opera: non è quindi stato accertato se alla loro “chiamata” per lavorare in cantiere sarebbe seguita una vera e propria attività lavorativa;
 - e. Mancando la prova dello svolgimento effettivo del lavoro non sussiste lo stesso elemento oggettivo del reato, nemmeno come tentativo;
 - f. Per quanto riguarda il capo 2 manca qualsiasi prova per sostenere che l'imputato abbia favorito, se non addirittura sfruttato, la permanenza illegale, nel territorio nazionale, dei due stranieri in quanto non è stato nemmeno accertato quali fossero le condizioni di lavoro per cui erano stati “chiamati” (a prescindere dalla attività lavorativa concretamente svolta);
 - g. In ogni caso, non essendo stata provata la sussistenza del reato di cui al capo 1, manca la stessa azione, e cioè, lo stesso elemento oggettivo del reato contestato all'imputato;
 - h. Manca, infine, ogni prova sulla esistenza di una qualche diversa forma di “favoreggiamento”, non essendo stato accertato come e per qual vie i due stranieri presenti in loco fossero stati contattati dall'imputato per lavorare.

Stante la insufficienza della prova a carico dell'imputato, lo stesso deve essere assolto ex art. 530/2 c.p.p.

P.Q.M.

Visto l'art. 530/2 c.p.p.

assolve

dai reati ascrittigli perché il fatto non sussiste.

Motivazione entro 15 giorni

Lecco, 17.02.2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Marcia
Cognigni

Il Giudice
Amorini

TRIBUNALE DI LECCO
Copia conforme
all'originale
L. 17.02.2015

SEZIONE PENALE

